

LA COSTITUZIONE
DEL GIAPPONE

(progetto 1946).



LA COSTITUZIONE DEL GIAPPONE*

(progetto 1946)

Il progetto della nuova Costituzione giapponese è stato pubblicato nel mese di marzo 1946.

Imposta dal profondo rivolgimento degli spiriti che la disfatta ha indotto in tutto il popolo, e voluta dal Comandante Supremo, gen. Mac Arthur, la nuova Costituzione condurrà il Giappone sulla strada della operante democrazia che oramai quasi tutti i popoli percorrono, o cominciano a percorrere.

Non risulta al momento della stampa di questo volume, che il progetto sia stato approvato dalla Dieta. Sembra d'altra parte, che esso sarà sottoposto a referendum popolare.

Il progetto, è stato redatto in esecuzione di un rescritto dell'Imperatore ordinante la redazione di una nuova Costituzione. Il gen. Mac Arthur, da parte sua, faceva alla stampa una apposita dichiarazione.

La seguente è traduzione integrale del testo in lingua inglese diffuso dall'U.S.I.S. (United States Information Service).

* Per la Costituzione abrogata, si legga: FRANCESCO VALORI: *L'ordinamento costituzionale giapponese* - Roma, 1946 (volume n. 32 della collana *Testi e documenti costituzionali* promossa dal Ministero per la Costituente).

RESCRITTO DELL'IMPERATORE CHE ORDINA LA REDAZIONE DI UNA NUOVA COSTITUZIONE

In conseguenza della accettazione da noi fatta della *Dichiarazione di Potsdam*, secondo la quale la forma definitiva del Governo giapponese deve essere stabilita dalla volontà, liberamente manifestata, del popolo giapponese, io sono pienamente compreso della forte coscienza di giustizia della nostra nazione, della sua aspirazione a condurre una vita pacifica e a diffondere la luce della cultura, nonché del suo fermo proponimento di rinunciare alla guerra e di promuovere l'amicizia con tutti i paesi del mondo.

E' quindi mio desiderio che la Costituzione del nostro Impero sia radicalmente riveduta in base alla volontà di tutto il popolo e al principio del rispetto dei diritti umani fondamentali.

Ordino quindi con la presente che le autorità competenti del mio Governo compiano secondo il mio desiderio i loro sforzi maggiori per il conseguimento di questo fine.

DICHIARAZIONE DEL GENERALE MAC ARTHUR

E' con un senso di profonda soddisfazione che posso oggi annunciare la decisione dell'Imperatore e del Governo del Giappone di sottoporre al popolo giapponese una Costituzione nuova e illuminata, che ha la mia piena approvazione. Questo testo è stato redatto dopo accurate ricerche e frequenti colloqui fra membri del Governo giapponese

e questo Quartier Generale, secondo le mie direttive iniziali.

Dichiarata con sue stesse parole legge suprema del Giappone, la Costituzione pone la sovranità interamente nelle mani del popolo.

Essa instaurerà l'autorità governativa, investendo del potere predominante una legislatura elettiva, rappresentante del popolo, ma con un freno adeguato al suo potere nonché ai poteri esecutivo e giudiziario, per garantire che nessuno di essi diventi autocratico o arbitrario nell'amministrazione degli affari dello Stato.

Tale Costituzione lascia il trono senza autorità di Governo e senza proprietà di stato, soggetto alla volontà del popolo, simbolo dell'unità del popolo. Dà e garantisce al popolo le libertà umane fondamentali, corrispondenti al massimo livello del pensiero illuminato.

Spezza per sempre le catene del feudalismo e vi sostituisce la dignità umana risolleata sotto la protezione della sovranità popolare. Corrisponde dal principio alla fine alla più progredita concezione dei rapporti umani, è uno strumento attivante (testualmente: *electric*) che contempera con realismo le diverse e divergenti filosofie politiche che uomini intellettualmente onesti sostengono.

La più importante delle sue disposizioni è quella che, abolendo la guerra come diritto sovrano della nazione, rinuncia per sempre alla minaccia e all'uso della forza quale mezzo per risolvere le controversie con le altre nazioni, e vieta per l'avvenire qualunque autorizzazione a costituire forze armate di terra, mare ed aria, od altro potenziale bellico, o l'esercizio da parte dello Stato del diritto di belligeranza. Con questo impegno il Giappone rinuncia a diritti inerenti alla propria sovranità e rende la sua futura sicurezza, la sua stessa sopravvivenza, soggette alla buona fede e al sentimento di giustizia dei popoli del mondo amanti della pace. Con questa Costituzione, una nazione, riconoscendo la futilità della guerra quale arbitra delle deci-

sioni internazionali, segna una nuova strada, orientata verso la fede nella giustizia, la tolleranza e la comprensione dell'umanità.

Il popolo giapponese in questo modo volge risolutamente le spalle al misticismo e all'irrealità del passato, e guarda in faccia, invece, un avvenire di realismo, con nuova fede e nuova speranza.

PREAMBOLO

Noi, popolo giapponese, per mezzo dei nostri rappresentanti nella Dieta Nazionale, debitamente eletti, decisi ad assicurare per noi stessi e per i nostri discendenti i frutti di una cooperazione pacifica con tutte le nazioni ed i doni della libertà in tutta questa terra, e deliberato che mai più conosceremo gli orrori della guerra per colpa del Governo, proclamiamo la sovranità della volontà popolare ed ordiniamo e stabiliamo questa Costituzione fondata sul principio universale che il governo è un sacro mandato; la cui autorità è derivata dal popolo, i cui poteri sono esercitati dai rappresentanti del popolo ed i cui benefici sono goduti dal popolo, e respingiamo e revochiamo tutte le costituzioni, le leggi, le ordinanze e i rescritti in contrasto con quanto qui stabilito.

Desiderando la pace per tutti i tempi e pienamente consapevoli degli alti ideali che presiedono alle umane relazioni e che muovono l'umanità, abbiamo deciso di fare assegnamento per la nostra sicurezza e per la nostra sopravvivenza sulla giustizia e sulla buona fede dei popoli del mondo amanti della pace. Noi desideriamo occupare un posto onorato in una società internazionale rivolta e decisamente orientata verso il mantenimento della pace ed il bando per tutti i tempi dalla terra della tirannia e della schiavitù, dell'oppressione e dell'intolleranza. Noi riconosciamo e af-

fermiamo che tutti i popoli hanno il diritto di vivere in pace, liberi dal timore e dal bisogno.

Noi sosteniamo che nessun popolo è responsabile soltanto verso se stesso ma che le leggi della moralità politica sono universali e che l'obbedienza a tali leggi incombe su tutti i popoli che vogliono mantenere la loro sovranità e giustificare le loro relazioni sovrane con gli altri popoli.

Per questi alti principii e scopi, noi, popolo giapponese, impegnamo il nostro onore nazionale, la nostra decisa volontà e tutte le nostre risorse.

CAPITOLO I.

L'Imperatore

Art. 1. — L'imperatore è il simbolo dello Stato e dell'unità del popolo e deriva la sua posizione dalla volontà sovrana del popolo.

Art. 2. — Il trono imperiale è dinastico e successorio in conformità alla legge sulla Casa Imperiale approvata dalla Dieta.

Art. 3. — Per tutti gli atti dell'Imperatore in questioni di Stato è necessario il consiglio e l'approvazione del Gabinetto ed il Gabinetto ne ha la responsabilità.

Art. 4. — L'Imperatore svolge soltanto quelle funzioni di Stato che sono previste in questa Costituzione. Esso non ha in nessun caso poteri di governo.

L'Imperatore può delegare le sue funzioni nel modo che potrà essere disposto dalla legge.

Art. 5. — Quando, in conformità alla legge sulla Casa Imperiale, viene istituita una reggenza, il reggente esercita le sue funzioni in luogo dell'Imperatore con il consiglio e l'approvazione del Gabinetto e svolge le seguenti funzioni di Stato a vantaggio del popolo:

promulgazione di emendamenti alla Costituzione, delle leggi, dei decreti del Gabinetto e dei trattati;

convocazione della Dieta;

scioglimento della Camera dei rappresentanti;

proclamazione delle elezioni generali;

attestazione della nomina e delle dimissioni dei Ministri di Stato, degli ambasciatori e di altri funzionari come stabilito dalla legge;

attestazione di amnistie generali e speciali, di commutazioni di pena, di sospensione e di reintegrazione nei diritti; compimento delle funzioni del cerimoniale.

Art. 8. — Nessuna proprietà può essere data alla Casa Imperiale o da essa ricevuta e nessun introito e pagamento può essere effettuato senza l'autorizzazione della Dieta.

CAPITOLO II.

Rinunzia alla guerra

Art. 9. — E' fatta rinuncia per sempre alla guerra, quale diritto sovrano della nazione, ed alla minaccia o all'uso della forza, quale mezzo per risolvere le controversie con altre nazioni.

Il mantenimento delle forze di terra, del mare e dell'aria, e così pure degli altri mezzi bellici non sarà mai autorizzato. Il diritto di belligeranza dello Stato non sarà riconosciuto.

CAPITOLO III.

Diritti e doveri del popolo

Art. 10. — Non sarà impedito al popolo il godimento di uno qualsiasi dei diritti fondamentali dell'uomo. Questi diritti fondamentali dell'uomo garantiti al popolo da questa Costituzione sono riconosciuti al popolo di questa e delle future generazioni come diritti eterni ed inviolabili.

Art. 11. — Il godimento delle libertà e dei diritti garantiti al popolo da questa Costituzione sarà conservato dall'eterna vigilanza del popolo e il popolo, si asterrà da qualsiasi abuso di queste libertà e di questi diritti e sarà sempre responsabile del loro uso per il pubblico benessere.

Art. 12. — Tutte le persone che costituiscono il popolo saranno rispettate come individui ed il loro diritto alla vita, alla libertà ed al perseguimento della felicità, entro i li-

miti del benessere pubblico, costituiranno l'obiettivo supremo nella legislazione e negli affari di governo.

Art. 13. — Tutte le persone fisiche sono uguali di fronte alla legge e non vi dovrà essere discriminazione alcuna nei rapporti politici, economici o sociali per motivi di razza, di religione, di sesso, di condizioni sociali o di origini familiari. Nessun diritto di nobiltà costituirà d'ora in avanti titolo a qualsiasi potere nazionale o civile di governo nè il grado di nobiltà potrà estendersi al di là dell'esistenza di coloro che sono attualmente in vita. Nessun privilegio accompagnerà qualsiasi conferimento di onorificenza, qualsiasi decorazione o distinzione, nè alcuno di tali conferimenti sarà valido oltre la vita dell'individuo che ne è attualmente titolare o che può diventarlo in prosieguo di tempo.

Art. 14. — Il popolo ha il diritto inalienabile di scegliere i suoi pubblici funzionari e di dimetterli.

Tutti i pubblici funzionari sono al servizio dell'intera comunità e non di un qualsiasi gruppo particolare.

In tutte le elezioni sarà mantenuta inviolata la segretezza del voto e nessun votante potrà essere chiamato a rispondere pubblicamente o privatamente della scelta fatta.

Art. 15. — Ogni persona ha il diritto di petizione pacifica per il risarcimento di danni e per altre questioni, per la rimozione di pubblici ufficiali e per l'approvazione, la abrogazione o l'emendamento di leggi, di ordinanze e di regolamenti; nè alcuna persona potrà essere assoggettata ad un trattamento discriminatorio per una simile petizione.

Art. 16. — Nessuna persona sarà tenuta in servitù di qualsiasi specie. La servitù involontaria, a meno che costituisca punizione di crimini, è proibita.

Art. 17. — La libertà di pensiero e di coscienza è inviolabile.

Art. 18. — La libertà di religione è garantita a tutti. Nessuna organizzazione religiosa riceverà qualsiasi privilegio dallo Stato, nè eserciterà qualsiasi potere politico.

Nessuna persona sarà obbligata a partecipare a qualsiasi atto, celebrazione, rito o pratica religiosa.

Lo Stato ed i suoi organi si asterranno dall'istruzione religiosa o da qualsiasi altra attività religiosa.

Art. 19. — Le libertà di riunione, di associazione, di parola e di stampa, e tutte le altre forme di espressione sono garantite. Non sarà mantenuta alcuna censura, nè sarà violato il segreto di qualsiasi mezzo di comunicazione.

Art. 20. — Ogni persona avrà la libertà di scegliere e di cambiare la sua residenza e di scegliere la sua occupazione nei limiti in cui ciò non è in contrasto con il benessere pubblico.

La libertà di tutte le persone di muoversi verso paesi esteri e di abbandonare la loro nazionalità sarà inviolabile.

Art. 21. — La libertà di insegnamento è garantita.

Art. 22. — Il matrimonio sarà basato sul consenso reciproco di entrambi i sessi e sarà mantenuto attraverso la collaborazione reciproca sulla base di eguali diritti per il marito e per la moglie. Saranno approvate leggi riguardanti la scelta del coniuge, i diritti di proprietà, l'eredità, la scelta del domicilio, il divorzio ed altre questioni relative al matrimonio ed alla famiglia dal punto di vista della dignità individuale e dell'eguaglianza fondamentale dei sessi.

Art. 23. — Per tutti gli aspetti della vita le leggi saranno dirette a promuovere e ad estendere il benessere e la sicurezza sociale, la salute pubblica, la libertà, la giustizia e la democrazia.

Art. 24. — Ogni persona avrà il diritto di ricevere eguale educazione corrispondente alla sua capacità, come stabilito dalla legge. Ogni persona sarà obbligata ad assicurare che tutti i minori sotto la sua protezione ricevano l'istruzione elementare. Tale istruzione sarà gratuita.

Art. 25. — Tutte le persone hanno diritto al lavoro. Norme tipo per le condizioni di lavoro, per i salari e per le ore saranno stabilite dalla legge. Lo sfruttamento dei ragazzi è proibito.

Art. 26. — Il diritto dei lavoratori ad organizzarsi, a contrattare e ad agire collettivamente è garantito.

Art. 27. — Il diritto di proprietà è inviolabile, ma sarà definito dalla legge in conformità al benessere pubblico. La proprietà privata potrà essere espropriata per utilità pubblica dietro giusto compenso.

Art. 28. — Nessuna persona sarà arrestata eccetto che dietro mandato emesso da un competente ufficiale giudiziario che specifichi il reato di cui si fa carico alla persona, a meno che sia arrestata in flagranza.

Art. 29. — Nessuna persona sarà arrestata o detenuta senza essere subito informata dell'imputazione o senza il privilegio immediato della difesa. Essa non sarà detenuta senza una adeguata causa e senza richiesta di una persona determinata. Tale causa deve essere immediatamente contestata avanti ad una pubblica Corte ed in presenza di un difensore.

Art. 30. — Nessuna persona sarà privata della vita e della libertà, nè sarà sottoposta ad alcuna sanzione penale se non secondo la procedura stabilita dalla Dieta, nè sarà negato ad alcuna persona il diritto di adire le Corti.

Art. 31. — Il diritto del popolo alla sicurezza della persona, della casa, delle proprie carte ed effetti contro l'intromissione, la perquisizione ed il sequestro non sarà infirmato salvo che dietro mandato emesso in caso di motivo probabile, e con la descrizione, nel mandato, del luogo particolare da perquisire e delle persone o cose da sequestrare.

Ogni perquisizione o sequestro sarà effettuato dietro apposito mandato emesso per lo scopo specifico da un competente ufficiale giudiziario.

Art. 32. — E' assolutamente proibito al pubblico ufficiale infliggere torture e punizioni crudeli.

Art. 33. — In tutti gli affari penali, l'imputato avrà diritto ad un processo rapido e pubblico da parte di un tribunale imparziale. Gli sarà data completa possibilità di esaminare tutte le testimonianze ed avrà diritto ad un pro

cedimento obbligatorio per ottenere testimonianze a suo vantaggio a spese pubbliche.

In ogni tempo l'accusato avrà l'assistenza di un competente patrocinatore; se l'imputato non è in grado di procurarsi il patrocinatore stesso con i suoi mezzi, questo sarà nominato dal Governo. Nessuna persona sarà sottoposta a due giudizi per lo stesso reato.

Art. 34. — Nessuna persona sarà obbligata a testimoniare contro se stessa.

Nessuna confessione sarà tenuta valida se fatta sotto costrizione, tortura o minaccia o dopo un prolungato arresto o detenzione.

Nessuna persona sarà convinta di colpevolezza nè sarà emesso alcun verdetto a suo carico nei casi in cui l'unica prova contro di essa è la sua confessione.

Art. 35. — Nessuna persona potrà essere imputata di reato per un atto che era legale nel momento in cui venne commesso o per il quale essa era stata assolta.

CAPITOLO IV.

La Dieta

Art. 36. — La Dieta sarà l'organo più elevato dello Stato e sarà l'unica autorità legislativa dello Stato.

Art. 37. — La Dieta sarà costituita di due Camere, cioè la Camera dei Rappresentanti e la Camera dei Consiglieri.

Art. 38. — Entrambe le Camere saranno costituite da membri eletti, rappresentanti tutto il popolo.

Il numero dei membri di ciascuna Camera sarà fissato dalla legge.

Art. 39. — La qualifica d'elettore e di membro per entrambe le Camere sarà stabilita dalla legge. Non vi sarà,

però, alcuna discriminazione per motivi di sesso, di razza, di religione o di condizione sociale.

Art. 40. — La durata dell'ufficio di membro della Camera dei Rappresentanti sarà di 4 anni. Però tale durata può essere abbreviata con lo scioglimento della Camera dei Rappresentanti.

Art. 41. — Le questioni relative ai metodi di elezione dei membri di entrambe le Camere, dei distretti elettorali e dei metodi di votazione saranno fissate dalla legge.

Art. 42. — La durata dell'ufficio di membro della Camera dei Consiglieri sarà di 6 anni, salvo per la metà dei membri che hanno servito nel primo periodo. Le elezioni per la metà dei membri avranno luogo ogni 3 anni.

Art. 43. — A nessuna persona sarà permesso d'essere membro delle due Camere contemporaneamente.

Art. 44. — I membri di entrambe le Camere riceveranno adeguati compensi annuali dal Tesoro in conformità alla legge.

Art. 45. — Salvo che nei casi stabiliti dalla legge, i membri di entrambe le Camere non potranno essere arrestati mentre la Dieta è in sessione.

Qualsiasi membro arrestato prima dell'apertura della sessione sarà liberato durante il periodo della sessione su richiesta della Camera.

Art. 46. — I membri di entrambe le Camere non saranno tenuti responsabili al di fuori della Camera per i discorsi, i dibattiti o le votazioni fatte all'interno della Camera.

Art. 47. — La Dieta sarà convocata almeno una volta l'anno.

Art. 48. — Il Gabinetto può convocare una sessione straordinaria della Dieta. La Dieta dovrà riunirsi quando un quarto o più del totale dei membri di entrambe le Camere ne facciano richiesta.

Art. 49. — Quando viene ordinato lo scioglimento della Camera dei Rappresentanti, vi deve essere un'elezione ge-

nerale dei membri della Camera dei Rappresentanti entro 40 giorni dalla data dello scioglimento, e la Dieta deve essere convocata entro 30 giorni dalla data delle elezioni. Quando viene ordinato lo scioglimento della Camera dei Rappresentanti, la Camera dei Consiglieri deve essere, contemporaneamente, chiusa.

Art. 50. — Ciascuna Camera giudicherà le controversie relative alla candidatura ed alle elezioni dei suoi membri. Per rifiutare un seggio a chiunque abbia un attestato che comprovi la sua elezione, è necessaria una decisione con una maggioranza dei due terzi o più dei membri presenti.

Art. 51. — In entrambe le Camere non potranno essere trattate questioni se non è presente almeno $1/3$ del totale dei membri.

In ciascuna Camera, tutte le questioni saranno decise a maggioranza dei presenti, salvo che non sia diversamente stabilito dalla Costituzione. In caso di parità di voti, la persona che presiede deciderà la questione.

Art. 52. — Le deliberazioni di entrambe le Camere saranno pubbliche. Non si terrà alcuna riunione segreta.

Ciascuna Camera conserverà un archivio dei propri atti.

I documenti saranno pubblicati e distribuiti al pubblico.

Su richiesta di un quinto o più dei membri presenti, i voti dei membri in qualsiasi questione saranno trascritti e conservati in minuta.

Art. 53. — Ciascuna Camera sceglierà il suo presidente e gli altri funzionari e delibererà i suoi regolamenti relativi alle riunioni ed ai suoi lavori, e potrà punire i membri per condotta disordinata.

Però, per espellere un membro è necessaria una decisione presa a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art. 54. — Un progetto diventa legge dopo l'approvazione da parte di entrambe le Camere, salvo quanto altrimenti stabilito da questa Costituzione.

Un progetto che è stato approvato dalla Camera dei Rappresentanti e respinto dalla Camera dei Consiglieri, di-

venta legge quando è approvato una seconda volta dalla Camera dei Rappresentanti con una maggioranza di due terzi o più dei membri presenti.

Qualora la Camera dei Consiglieri non adotti una decisione definitiva entro 60 giorni dopo la ricezione del progetto approvato dalla Camera dei Rappresentanti, salvo il caso di vacanza, la Camera dei Rappresentanti può decidere di considerare ciò come un rigetto.

Art. 55. — Il bilancio deve essere presentato per la prima volta alla Camera dei Rappresentanti.

Quando, nell'esame del bilancio, la Camera dei Consiglieri approva una decisione diversa da quella della Camera dei Rappresentanti, e nel caso in cui un comitato composto da membri di entrambe le Camere, previsto dalla legge, non riesca a raggiungere un accordo, la decisione della Camera dei Rappresentanti sarà considerata come decisione della Dieta.

Art. 56. — Il secondo comma dell'articolo precedente si applica anche all'approvazione della Dieta richiesta per la conclusione di un trattato, di una convenzione o di un accordo internazionale.

Art. 57. — Ciascuna Camera può condurre indagini rispetto agli affari nazionali e può rendere obbligatoria la presenza e la deposizione di testimoni e la produzione di dati. In questi casi, ciascuna Camera ha potestà di punire in conformità alle leggi coloro che non si uniformano alle richieste.

Art. 58. — Il Primo Ministro ed i Ministri di Stato possono in qualsiasi momento presenziare in ciascuna delle due Camere allo scopo di partecipare ai dibattiti sui progetti, senza tener conto se essi sono o non sono membri della Camera. Essi devono comparire quando è richiesta la loro presenza per dare risposte o spiegazioni.

Art. 59. — La Dieta costituirà una corte di accusa con i membri di entrambe le Camere allo scopo di processare quei giudici contro i quali sono stati iniziati procedimenti di destituzione.

Le questioni relative alla messa in stato d'accusa saranno stabilite dalla legge.

Art. 60. — La Camera dei Rappresentanti siederà come Dieta Nazionale immediatamente dopo la data in cui entra in vigore questa Costituzione e fino al momento in cui sarà regolarmente costituita la Camera dei Consiglieri.

CAPITOLO V.

Il Gabinetto

Art. 61. — Il potere esecutivo spetta al Gabinetto.

Art. 62. — Il Gabinetto è costituito dal Primo Ministro, che ne è il capo, e da altri Ministri di Stato come stabilito dalla legge.

Il Gabinetto, nell'esercizio del potere esecutivo, è collettivamente responsabile verso la Dieta.

Art. 63. — Il Primo Ministro è designato con deliberazione della Dieta. Questa designazione ha la precedenza su ogni altra deliberazione.

Se la Camera dei Rappresentanti e la Camera dei Consiglieri non si trovano d'accordo, e se un comitato composto da membri di entrambe le Camere, stabilito dalla legge, non riesce a raggiungere un accordo, la decisione della Camera dei Rappresentanti sarà la decisione della Dieta.

Art. 64. — Il Primo Ministro, con l'approvazione della Dieta, designa i Ministri di Stato. A questa approvazione si applica il 2° comma dell'articolo precedente.

Il Primo Ministro decide a sua discrezione della rimozione dei Ministri di Stato.

Art. 65. — Se la Camera dei Rappresentanti approva una mozione di sfiducia, o non approva una mozione di fiducia, il Gabinetto darà le dimissioni, in massa a meno che esso sciolga la Camera dei Rappresentanti entro dieci giorni.

Art. 66. — In caso di vacanza nella carica di Primo Ministro, o dopo la convocazione della Dieta dopo un'elezione generale, il Gabinetto rassegnerà le dimissioni in massa.

Art. 67. — Nei casi menzionati nei due articoli precedenti, il Gabinetto continua nelle sue funzioni fino al momento in cui viene nominato un nuovo Primo Ministro.

Art. 68. — Il Primo Ministro, rappresentando il Gabinetto, sottopone alla Dieta progetti di legge, rapporti su affari generali nazionali e su relazioni con l'estero, ed esercita la sorveglianza e il controllo sui vari rami dell'amministrazione.

Art. 69. — Il Gabinetto, oltre alle generali funzioni amministrative deve:

— applicare lealmente le leggi; condurre gli affari dello Stato;

— dirigere le relazioni con l'estero;

— concludere trattati, convenzioni e accordi internazionali. Deve ottenere però la preventiva, o, in relazione alle circostanze, successiva approvazione della Dieta;

— in conformità alle regole generali stabilite dalla Dieta, amministrare i servizi civili;

— preparare il bilancio e presentarlo alla Dieta;

— approvare e promulgare decreti e regolamenti allo scopo di tradurre in atto le disposizioni di questa Costituzione e delle leggi. Però, esso non può includere disposizioni penali in tali decreti, a meno che non sia autorizzato dalla legge;

— decidere sulle amnistie generali, sulle amnistie speciali, sulle commutazioni di pena, sulla sospensione e sulla reintegrazione nei diritti.

Art. 70. — Tutte le leggi e tutti i decreti saranno firmati dal Ministro di Stato competente e controfirmati dal Primo Ministro.

Art. 71. — I Ministri di Stato durante il tempo in cui sono in carica non sono soggetti ad azione giudiziaria senza il consenso del Primo Ministro, ma con ciò non si menoma il diritto di iniziare tale azione.

CAPITOLO VI.

Il potere giudiziario

Art. 72. — Tutto il potere giudiziario è attribuito alla Corte suprema ed a quelle Corti inferiori che la Dieta istituirà. Non verrà istituito alcun tribunale straordinario nè potranno essere conferiti ad alcun organo o ente del potere esecutivo poteri giudiziari definitivi.

Tutti i giudici saranno indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni e saranno tenuti ad osservare soltanto questa Costituzione e le leggi approvate in applicazione di essa.

Art. 73. — La Corte suprema è investita del potere di regolamentazione, in forza del quale essa determina le regole di procedura, le regole di condotta pratica e le regole sulle questioni relative ai procuratori, alla disciplina interna delle Corti, all'amministrazione degli affari giudiziari ed a quelle altre questioni che possono entrare nel libero esercizio del potere giudiziario. I pubblici procuratori sono soggetti al potere di regolamentazione della Corte suprema.

La Corte suprema può delegare il potere di stabilire norme per le Corti inferiori alle Corti stesse.

Art. 74. — La rimozione dei giudici sarà effettuata soltanto in base ad una pubblica accusa a meno che non sia espresso un giudizio che li dichiari fisicamente o mentalmente incapaci. Nessuna azione disciplinare può essere intrapresa da qualsiasi organo o ente del potere esecutivo.

Art. 75. — La Corte suprema sarà costituita da quel numero dei giudici che sarà determinato per legge. Tutti i giudici saranno nominati dal Gabinetto e decadranno dalla loro carica al raggiungimento del 70° anno di età.

La nomina dei giudici della Corte suprema sarà riveduta dal popolo alla prima elezione generale della Camera dei Rappresentanti successiva alla loro nomina e sarà anche riveduta alla prima elezione generale della Camera dei Rappresentanti dopo un lasso di tempo di 10 anni e nello stesso modo in seguito.

Nei casi menzionati nel comma precedente, quando la maggioranza dei votanti indica che essi sono favorevoli alle dimissioni di un giudice, questi deve essere dimesso.

Le questioni attinenti alla revisione menzionata nel comma precedente saranno regolate dalla legge.

Art. 76. — I giudici delle Corti inferiori saranno nominati dal Gabinetto scegliendoli in una lista redatta dalla Corte suprema.

Tutti questi giudici rimarranno in carica per un periodo di dieci anni con il diritto ad essere riconfermati e riceveranno ad intervalli regolarmente stabiliti compensi adeguati che non saranno diminuiti durante il periodo in cui restano in carica. Nessun giudice potrà restare in carica dopo il raggiungimento del 70° anno di età.

Art. 77. — La Corte suprema è la corte di ultima istanza ed ha il potere di decidere sulla costituzionalità di qualsiasi legge, decreto, regolamento o atto ufficiale.

Art. 78. — I processi debbono svolgersi e le sentenze debbono essere emesse pubblicamente. Però, nei casi in cui una Corte decida all'unanimità che la pubblicità è pericolosa per l'ordine pubblico o per la morale, un processo può essere svolto in seduta segreta; ma i processi per i reati politici e per i reati che implicano la stampa e per i casi in cui sono in questione i diritti del popolo sanciti nel Capitolo III di questa Costituzione, dovranno essere svolti pubblicamente senza eccezioni.

CAPITOLO VII.

Finanza.

Art. 79. — Il potere di amministrare le finanze pubbliche sarà esercitato nei modi che la Dieta stabilirà.

Art. 80. — Non si potrà introdurre alcuna nuova imposta nè si potranno modificare quelle esistenti se non ad opera della Dieta o sotto quelle condizioni che la Dieta stabilirà.

Tutte le imposte in vigore al momento in cui questa Costituzione è promulgata continueranno ad essere riscosse in base ai regolamenti esistenti e fino a che non saranno sostituite o modificate dalla Dieta.

Art. 81. — Nessuna spesa sarà effettuata nè lo Stato assumerà obbligazioni se non nei modi autorizzati dalla Dieta.

Art. 82. — Il Gabinetto preparerà e sottoporrà alla Dieta perchè sia discusso e deliberato un bilancio annuale per ciascun anno finanziario.

Art. 83. — Allo scopo di premunirsi contro imprevisti *deficit* di bilancio, può essere autorizzato un fondo di riserva da utilizzarsi sotto la responsabilità del Gabinetto.

Il Gabinetto sarà tenuto responsabile di fronte alla Dieta per tutti i pagamenti effettuati sul fondo di riserva.

Art. 84. — Tutti i beni di proprietà della Casa Imperiale, eccettuate le proprietà reali ereditarie, appartengono allo Stato. Il reddito di tutte le proprietà Imperiali sarà versato al Tesoro nazionale e tutti gli assegni e le spese della Casa Imperiale, nel modo definito dalla legge, saranno imputati dalla Dieta sul bilancio annuale.

Art. 85. — Nessuna parte del denaro o della proprietà pubblica può essere destinata per l'uso, il beneficio o il mantenimento di qualsiasi religione o di qualsiasi istituzione o associazione religiosa o per qualsiasi scopo educativo, caritativo o di beneficenza che non sia sotto il controllo dello Stato.

Art. 86. — Una revisione finale di tutte le spese e di tutte le entrate dello Stato sarà effettuata ogni anno da una Commissione di esperti contabili e sottoposta dal Gabinetto alla Dieta durante l'anno finanziario immediatamente successivo al periodo cui la revisione si riferisce.

L'organizzazione e la competenza della Commissione di esperti contabili saranno determinate dalla Dieta.

Art. 87. — Ad intervalli regolari ed almeno ogni anno il Gabinetto riferirà alla Dieta ed al popolo sullo stato delle finanze nazionali.

CAPITOLO VIII.

Autogoverno locale

Art. 88. — I regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento degli enti locali saranno stabiliti dalla legge in conformità ai principi dell'autonomia locale.

Art. 89. — Gli enti pubblici locali costituiranno assemblee quali loro organi deliberativi in conformità alla legge.

I principali funzionari esecutivi di tutti gli enti pubblici locali, i membri delle loro assemblee legislative e quegli altri funzionari locali che possono essere stabiliti dalla legge, saranno eletti con voto popolare diretto nell'ambito delle comunità.

Art. 90. — Gli enti pubblici locali hanno il diritto di dirigere i loro affari ed il loro governo e di redigere i loro statuti nell'ambito delle leggi che la Dieta può approvare.

Art. 91. — La Dieta non può approvare una legge speciale applicabile soltanto ad un ente pubblico locale senza il consenso della maggioranza dei votanti dell'ente pubblico locale in questione, ottenuta in conformità alla legge.

CAPITOLO IX.

Emendamenti

Art. 92. — L'iniziativa per gli emendamenti di questa costituzione spetta alla Dieta attraverso il voto concorde dei due terzi di tutti i membri di ciascuna Camera. Tali emendamenti saranno dopo di ciò sottoposti al popolo per la ratifica che richiederà il voto favorevole di una maggioranza di tutti i voti dati a quel fine, come la Dieta specificherà.

Gli emendamenti, quando sono stati in tal modo ratificati, saranno immediatamente proclamati dall'Imperatore in nome del popolo quale parte integrante di questa Costituzione.

CAPITOLO X.

Legge suprema

Art. 93. — Questa Costituzione e le leggi ed i trattati emanati in applicazione di essa saranno la legge suprema dello Stato e nessuna legge o ordinanza pubblica e nessun Rescritto Imperiale o altro atto del Governo o parte di essi contrari alle disposizioni della legge suprema avrà forza o validità legale.

Art. 94. — I diritti umani fondamentali garantiti da questa Costituzione al Popolo del Giappone risultano dalla lotta che da epoche remote l'uomo conduce per la libertà. Essi hanno sopravvissuto alla prova suprema di resistenza nel crogiolo del tempo e dell'esperienza e sono conferiti a questa ed alle future generazioni quale sacro mandato da mantenersi per sempre inviolato.

L'Imperatore o il Reggente, i Ministri di Stato, i membri della Dieta, i giudici e tutti gli altri funzionari pubblici, hanno l'obbligo di rispettare e difendere questa Costituzione.

CAPITOLO XI.

Disposizioni supplementari

Art. 95. — I Ministri di Stato, i membri della Dieta, i giudici e tutti gli altri funzionari in carica all'epoca della approvazione di questa Costituzione rimarranno al loro posto in conformità alle disposizioni di legge esistenti, senza tener conto delle disposizioni di questa Costituzione fino a che saranno nominati o eletti i loro successori.